

per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.

- p) Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del Difensore civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotoriproduzione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'Ufficio del Difensore civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della **L.R. 23 novembre 1977, n. 66** recante: "Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati".
- q) Tutti gli adempimenti che nella citata **L.R. n. 66 del 1977** sono riservati alla Giunta regionale ed all'Ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'Ufficio di Presidenza ed all'Ufficio ragioneria e contabilità del Consiglio regionale ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1 della *L.R. n. 45 del 1998*. Il precedente articolo così recitava:

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di provincia.
2. Gli Uffici del Difensore civico di Pescara, Chieti e Teramo sono ubicati rispettivamente nella sede di collegamento del Consiglio regionale e nelle sedi dei Centri di servizi culturali.
3. Al Difensore civico - che ne diviene il consegnatario - l'Ufficio di Presidenza assegna i mobili, gli arredamenti e le attrezzature necessari per l'espletamento del mandato.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Difensore civico, provvede all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.
5. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 9
(Requisiti e cause ostative)

- Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.
- Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della **legge n. 154/1981**, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
- Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui alla **L.R. 21 luglio 1983, n. 46**, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della **L.R. n. 46/1983** sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ⁽⁹⁾.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 18 agosto 2004, n. 28. Il testo originario era così formulato:

«Art. 9. Requisiti e cause ostative.

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. Non possono ricoprire l'incarico di Difensore civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni.

2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi

della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Si estendono al Difensore civico le norme della L.R. 21 luglio 1983, n. 46 in tema di "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti".

Art. 10 **(Nomine e durata in carica)**

- a) Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.
- b) Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 1, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
- c) Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.
- d) Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
- e) Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.
- f) Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui al **D.L. 16 maggio 1994, n. 293** convertito nella legge

15 luglio 1994, n. 444 recante: Disciplina della proroga degli Organi amministrativi ⁽¹⁰⁾.

(10) Il presente articolo, già sostituito dall'articolo unico, L.R. 7 agosto 1996, n. 64, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 28. Si riporta il testo precedente:

«Art. 10. Nomine e durata in carica.

1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale, nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dal 1° comma del presente articolo, il Consiglio procede con ulteriore votazione e sarà nominato difensore civico il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Il difensore civico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.

6. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore».

**Art. 11
(Trattamento economico) ⁽¹¹⁾.**

a) Al Difensore civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla **L.R. 30 maggio 1973, n. 22**, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione ⁽¹²⁾.

(11) Vedi anche l'art. 61, L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. Il precedente articolo così recitava:

“1. Al Difensore civico spetta il 60% delle indennità di carica e di presenza stabilite per i consiglieri regionali dalla **L.R. 30 maggio 1973, n. 22** e successive modifiche e integrazioni, nonché l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di trasporto previsti per i consiglieri regionali”.

Art. 12
(Norma finanziaria)

- a) All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
- Cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti", art. 47 L.R.C. n. 81 del 1977
 - in diminuzione lire 300.000.000;
 - Cap. 011438 (di nuova iscrizione e di istituzione al Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 4) denominato "Spese connesse all'istituzione del Difensore civico regionale"
 - in aumento lire 300.000.000.
- b) Lo stanziamento della partita n 4, dell'elenco n 3, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, è corrispondentemente ridotto.
- c) Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Statuto della Regione Abruzzo
(Pubblicato sul BURA del 10 gennaio 2007)

Art. 82
(L'Ufficio del Difensore civico)

- a. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale;
- b. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza;
- c. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale;
- d. La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

**Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province
Autonome****Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO**

Dott.ssa Burgi VOLGGER
Via Portici, 22
39100 BOLZANO
Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229
posta@difesacivica.bz.it
www.consiglio-bz.org

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Prof.ssa Donata BORGONOVO RE
Via Manci/Galleria Garbari, 9
38100 TRENTO
Tel. 0461.213203 – 213165 – Fax 0461.238989
N. verde 800 851026
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Nicola SISTI
Via Bazzano, 2 – 67100 L' AQUILA
Tel. 0862.644802 – Fax 0862.23194
N. verde 800238180
info@difensorecivicoabruzzo.it
www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Dott. Catello APREA
P.zza Vittorio Emanuele II, 14
85100 POTENZA
Tel. 0971.274564 – Fax 0971.330960
difensorecivico@regione.basilicata.it
www.consiglio.basilicata.it

Difensore civico Regione CAMPANIA

Dott. Vincenzo LUCARIELLO
Centro Direzionale Isola F/8
80143 NAPOLI
Tel. 081.7783111 – Fax 081.7783837
difensore.civico@consiglio.regione.campania.it
www.consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione CALABRIA

Mai nominato

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Antonio MARTINO
Piazzale Aldo Moro, 44
40127 BOLOGNA BO
Tel. 051.6396382 – Fax 051.6396383
N. verde 800515505
DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO
Via del Giorgione, 18
00147 ROMA
Tel. 06.65932014 – Fax 06.65932015
N. verde 800866155
difensore.civico@regione.lazio.it
www.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr.ssa Annamaria FAGANELLI
Viale Brigate Partigiane, 2
16129 GENOVA
Tel. 010.565384 – Fax 010.540877
N. verde 800807067
difensore.civico@regione.liguria.it
www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO
Piazza Fidia, 1
20159 MILANO
Tel. 02.6081267 – Fax 02.67482487
difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it
<http://www2.consiglio.regione.lombardia.it>

Difensore civico Regione MARCHE

Avv. Samuele ANIMALI
Corso Stamira, 49
60122 ANCONA
Tel. 071.2298483 – Fax 071.2298264
difensore.civico@regione.marche.it
www.consiglio.marche.it

Difensore civico Regione MOLISE

Prof. Pietro De Angelis
c/o Regione Molise
Via IV Novembre, 87
68100 CAMPOBASSO

Difensore civico Regione PIEMONTE

Dott. Francesco INCANDELA
Via Alfieri, 15
c/o Consiglio Regionale Piemonte
10121 TORINO
Tel. 011.5757387 – Fax 011.5757386
difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it
www.consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione PUGLIA

Mai nominato

Difensore civico Regione SARDEGNA

Vacante

Difensore civico Regione SICILIA

Manca legge istitutiva

Difensore civico Regione TOSCANA

Dott. Giorgio MORALES

Via De' Pucci, 4

50122 FIRENZE

Tel. 055.2387800 – Fax 055.210230

N. Verde 800018488

difensore.civico@consiglio.regione.toscana.it

www.consiglio.regione.toscana.it

Difensore civico Regione UMBRIA

Vacante

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dott. Flavio CURTO

Via Festaz, 52

11100 AOSTA

Tel. 0165.238868 – Fax 0165.32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

www.consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione VENETO

Avv. Vittorio BOTTOLI

Via Brenta Vecchia, 8

30172 MESTRE

Tel. 041.2383400 – Fax 041.5042372

N. Verde 800294000

dc.segreteria@consiglioveneto.it

www.difensorecivico.veneto.it

Elenco dei Difensori Civici Locali

Comune di CEPAGATTI (PE)

Avv. Tecla Di Giovanni
Via R. D'Ortenzio, 4 – cap. 65012
Tel. 085/97401 – fax 085/974100

Comune di FOSSACESIA (CH)

Avv. Nicola SISTI
(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.r. n. 45/98)
Via Marina, 18 – cap. 66022
Tel. 0872/62221 – fax 0872/622337

Comune di L'AQUILA

Avv. Vincenzo Calderoni
Piazza Palazzo – cap. 67100
Tel. 0862/645369 – fax 645319

Comune di ORTONA (CH)

Dr. Sergio Pace
Via Cavour
Tel. 085/90571 – fax 085/9057438

Comune di PESCARA

Avv. Maria DI TILLIO
Piazza Italia, 1 – cap. 65100
Tel. 085/4283425 – fax 085/4283315

Comune di SULMONA (AQ)

Avv. Nicola SISTI

(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.r. n. 45/98)

Via Mazara, 20 – cap. 67039

Tel. 0864/242287 – fax 0864/242298

Comune di SAN SALVO (CH)

Avv. Nicola SISTI

(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.r. n. 45/98)

Piazza Giovanni XXIII, 1 – cap. 66050

Tel. 0873/3401

Comune di VITTORITO (AQ)

Prof. Giuseppe DI TOMMASO

Via Roma, 4 – cap. 67030

Tel. 0864/727366 – 0864/727131 - fax 0864/727100

Unione Comuni dell'Area Urbana CHIETI-PESCARA

Dr.ssa Manuela PIERDOMENICO

c/o Comune di Francavilla al Mare

Piazza S. Domenico, 1

Sedi: Comune di Francavilla al Mare, Montesilvano e Spoltore

Fax 085/4920213

**Comunità Montana SIRENTINA ZONA “C”
SECINARO (AQ)**

Avv. Maria Teresa MICCIOLA
c/o Comunità Montana Sirentina
Strada Provinciale 11 Sirentina, 14
Tel. 0864/79175 – Fax 0864/797207

Difensore Civico Comunità Montana Vestina Zona “I”

Avv. Alessandro SANTORI
c/o Comunità Montana Vestina Zona “I”
Vico Catena, 3
65013 PENNE (PE)
Tel. 085/8270577 - Fax 085/8270966